



## COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RIMINI

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Amministratore Comunale

Sindaco:

**Alice Parma**

Assessore con Delega a Pianificazione Urbanistica  
e sviluppo sostenibile, edilizia privata, patrimonio,  
politiche per la sicurezza:

**Dott. Filippo Sacchetti**

Segretario Generale e Dirigente di Settore:

**Dott. Luca Uguccioni**

Responsabile di Posizione Organizzativa:

**Arch. Silvia Battistini**

Gruppo di lavoro per la redazione del presente

Regolamento:

**Geom. Claudia Polidori**

**Geom. Serena Pagliarani**

**Esperto Gestione Energia Raul Ruggeri (Certificato KHC)**

Approvazione con:

**Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 30/11/2022**

## INDICE

### **PREMESSA**

### **DEFINIZIONI**

#### **ART 1 – Finalità e ambito di applicazione**

#### **ART 2 – Tipologie e finalità di impiego**

##### **2.1 Tipologie**

- a) Impianto Solare Termico
- b) Impianto Solare Fotovoltaico

##### **2.2 - Finalità d'impiego**

- a) Impianti attività civili
- b) Impianti attività produttivi
- c) Impianti per servizi pubblici
- d) Impianti attività agricole
- e) Impianti attività commerciali

##### **2.3 - Modalità di installazione**

- a) Impianti integrati
- b) Impianti parzialmente integrati
- c) Impianti non integrati
- d) Impianti Agrivoltaici
- e) Campo solare

#### **ART 3 - Tipi di intervento e Localizzazione degli impianti**

- a) Ambiti storici
- b) Insediamenti ed Edifici Storici nel territorio
- c) Ambiti urbani Consolidati
- d) Ambiti produttivi
- e) Territorio Rurale
- d) Ambiti del Territorio Urbanizzabile per nuovi insediamenti
- e) Dotazioni Territoriali

#### **ART 4 – Semplificazioni e agevolazioni**

#### **ART 5 – Natura degli impianti e accatastamento**

#### **ART. 6 - Titoli abilitativi**

#### **ART. 7 – Dismissione degli Impianti**

#### **ART. 8 - Sanzioni**

#### **ART. 9 – Entrata in vigore e norme transitorie**

#### **Appendice – Inquadramento normativo**

## PREMESSA

Come riportato nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), l'Italia da tempo persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino insieme sicurezza energetica, tutela dell'ambiente e accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e ambiente.

L'Italia è ben consapevole dei potenziali benefici insiti nella vasta diffusione delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, al miglioramento della sicurezza energetica e alle opportunità economiche e occupazionali per le famiglie e per il sistema produttivo, e intende proseguire con convinzione su tale strada, con un approccio che metta sempre più al centro il cittadino, anche nella veste di prosumer, e le imprese, in particolare medie e piccole.

Questa evoluzione sarà guidata dalla costante attenzione all'efficienza e sarà agevolata dalla riduzione dei costi di alcune tecnologie rinnovabili, tra le quali crescente importanza assumerà il fotovoltaico, in ragione della sua modularità e del fatto che utilizza una fonte ampiamente e diffusamente disponibile.

L'Italia condivide pertanto l'orientamento comunitario teso a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e intende promuovere un Green New Deal, inteso come un patto verde con le imprese e i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese.

L'esplicitazione dei contenuti del Green New Deal si manifesterà in varie forme e direzioni, includendo i provvedimenti di recepimento delle Direttive comunitarie attuative del pacchetto energia e clima, ma anche promuovendo iniziative ulteriori e sinergiche, già a partire dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020).

In questo contesto si inserisce anche il "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile" redatto dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia, attraverso il quale si ponevano le basi per la riduzione dei consumi di energia da fonte fossile, nonché la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera per il 22% rispetto al 2010, attraverso anche lo sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile per oltre 55.000 MWh/anno tra termico e elettrico, tenuto conto del fabbisogno dell'intero comune al 2010 di 18,4 milioni di mc/anno per il gas naturale e 71.347 MWh/anno per l'energia elettrica.

Lungo questo percorso strategico condiviso e consolidato si terranno in debita considerazione aspetti di sostenibilità economica e sociale, nonché di compatibilità con altri obiettivi di tutela ambientale.

Per perseguire i propositi di cui sopra, sono state introdotte importanti semplificazioni nelle norme di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ulteriormente ampliate nell'ultimo periodo per incentivare l'autoconsumo e così contrastare l'eccessivo costo energetico, senza però considerare che l'incontrollato sviluppo di detti impianti,

possono portare a modificare sostanzialmente il contesto storico, artistico, culturale e paesaggistico che caratterizzano il territorio locale.

Con Delibera di Consiglio Unione di Comuni Valmarecchia n. 12 del 29/04/2015 è stato approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con riferimento anche al Comune di Santarcangelo di Romagna, con l'obiettivo di implementare le azioni per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera di CO<sub>2</sub>;

Con il presente Regolamento si intende introdurre linee guida per agevolare la diffusione sul territorio di nuovi impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile solare, quali impianti fotovoltaici e solare termico, nei settori pubblici e privati, compatibile con la tutela e conservazione del territorio.

## DEFINIZIONI

**Impianto solare termico** (produzione energia termica usi civili per acqua sanitaria o climatizzazione e industriali) costituito da dispositivi (collettori) che permettono di catturare l'energia solare, per immagazzinare calore e riscaldare fluidi o acqua, tramite appositi sistemi di circolazione e accumulo, comprese le relative infrastrutture di distribuzione e meccaniche di sostegno.

**Impianto solare fotovoltaico** (produzione energia elettrica o inseriti nel processo di produzione dell'idrogeno) costituito da pannelli fotovoltaici assemblati, che sfruttano l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, compresa la componente elettrica (cavi-condotti-quadri-cabine-ecc...) ed elettronica (inverter-modem-accumulo-ecc...), nonché delle relative infrastrutture meccaniche di sostegno.

**Impianto fotovoltaico plug and play:** piccolo impianto fotovoltaico che trasferisce l'energia ricavata dai raggi solari semplicemente collegandolo alla spina della corrente dell'edificio.

**Impianto agrivoltaico** (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

**Modulo fotovoltaico:** dispositivo optoelettronico, composto da celle fotovoltaiche, in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, tipicamente impiegato come generatore di corrente in un impianto fotovoltaico. Può essere meccanicamente preassemblato a formare un pannello fotovoltaico, pratica caduta in disuso con il progressivo aumento delle dimensioni dei moduli, che ne hanno di fatto incorporato le finalità.

**Collettori solari (o pannelli):** dispositivi utilizzati per la conversione della radiazione solare in energia termica, che viene poi trasferita verso un accumulatore termico per essere successivamente sfruttata per un uso ulteriore: produzione di acqua calda, riscaldamento degli ambienti, raffrescamento solare (solar cooling).

**Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile:** è un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un

produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

**Comunità di energia rinnovabile:** è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo; ~~tra~~ i gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, le piccole e medie imprese del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

L'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

**Autoproduttore (Autoconsumo):** persona fisica o giuridica che produce energia per uso proprio in misura non inferiore al 70% di quanto prodotto annualmente.

**Consumatore finale:** persona fisica o giuridica che acquista o autoproduce energia per uso proprio.

**Produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia, non per un proprio fabbisogno, ma per venderla sul mercato energetico o ai consumatori finali.

**Impianto per autoproduzione:** impianto che produce energia elettrica o termica da fonte rinnovabile, dimensionato e realizzato per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.

**Impianto commerciale:** impianto che produce energia elettrica o termica da fonte rinnovabile realizzato per la cessione alla rete o a soggetti terzi.

**Impianto per servizi pubblici:** impianto che produce energia elettrica o termica da fonte rinnovabile realizzato da pubbliche amministrazioni o società pubbliche di servizio per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.

**Area idonea:** area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative, come indicato dal D.Lgs. n. 199/2021 e s.m.i.

**A integrazione delle definizioni di cui sopra, assunte come prevalenti in caso di contrasto, si richiamano le definizioni specifiche riconducibili al quadro normativo di riferimento indicato.**

## ART. 1

### FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Come citato in premessa, con il presente Regolamento si intende definire i criteri e le modalità operative per agevolare, la diffusione sul territorio comunale di nuovi impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile solare (impianti fotovoltaici energia elettrica e solare termico energia termica), nei settori pubblici e privati, in modo che gli stessi siano compatibili per la tutela e conservazione delle caratteristiche peculiari attuali del nostro territorio, al fine di contemplare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia, definendo criteri che non pregiudichino l'interesse pubblico e al contempo l'interesse privato.

Il presente regolamento si applica in caso di realizzazione di nuovi impianti e di interventi su impianti esistenti da fonte rinnovabile, solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e solari termici per la produzione di energia termica, senza limiti di potenza, dimensioni e caratteristiche, per uso pubblico e privato, realizzati su edifici o strutture di qualunque genere o a terra, secondo qualunque tecnologia, applicazione e destinazione d'uso, in tutti gli ambiti come definiti negli strumenti urbanistici.

## ART 2

### TIPOLOGIE E FINALITA' DI IMPIEGO

#### 2.1 Tipologie

**a) Impianto solare termico** (produzione energia termica): è costituito da dispositivi (pannelli) che permettono di catturare l'energia solare, per immagazzinare calore e riscaldare acqua sanitaria, tramite appositi sistemi di circolazione e accumulo, comprese le relative infrastrutture meccaniche di sostegno, e usarla ai fini del proprio fabbisogno.

**b) Impianto solare fotovoltaico** (produzione energia elettrica): è costituito da pannelli fotovoltaici assemblati, che sfruttano l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, compresa la componente elettrica (cavi-condotti-quadri-cabine-ecc...) ed elettronica (inverter-modem-ecc...), nonché delle relative infrastrutture meccaniche di sostegno, e usarla ai fini del proprio autoconsumo.

#### 2.2 Finalità d'impiego

**a) Impianti attività civili:** Impianti fotovoltaici o solari termici strumentali installati esclusivamente su edifici privati esistenti o di nuova costruzione, realizzati a uso residenziale, commerciale al dettaglio, religioso, terziario e servizi, al fine di ridurre i propri prelievi di energia dalla rete di distribuzione, mediante autoconsumo di almeno il 70% dell'energia elettrica e termica prodotta da fonte rinnovabile.

**b) Impianti attività produttive:** impianti fotovoltaici o solari termici strumentali installati esclusivamente su edifici privati esistenti o di nuova costruzione, ad uso produttivo (industriale o artigianale), commerciale all'ingrosso e relativi parcheggi, al fine di ridurre i propri prelievi di energia dalla rete di distribuzione, mediante autoconsumo di almeno il 70% dell'energia elettrica e termica prodotta da fonte rinnovabile.

**c) Impianti per servizi pubblici:** impianti fotovoltaici o solari termici strumentali installati esclusivamente su edifici, in aree a terra o nei parcheggi pubblici esistenti o di nuova costruzione, realizzati dalla pubblica amministrazione o da gestori a partecipazione pubblica, al fine di ridurre i prelievi di energia dalla rete di distribuzione, mediante autoconsumo di almeno il 70% dell'energia elettrica e termica prodotta da fonte rinnovabile.

**d) Impianti attività agricole:** impianti fotovoltaici o solari termici strumentali installati esclusivamente su edifici o in aree a terra ad uso agricolo, realizzati da aziende agricole al fine di ridurre i prelievi di energia dalla rete di distribuzione, mediante autoconsumo di almeno il 70% dell'energia elettrica e termica prodotta da fonte rinnovabile.

**e) Impianti attività commerciali:** impianti fotovoltaici o solari termici non strumentali installati esclusivamente su edifici, in aree a terra o nei parcheggi di proprietà privata, esistenti o di nuova costruzione, realizzati da soggetti giuridici o persone fisiche, al fine di commercializzare l'energia elettrica e termica prodotta da fonte rinnovabile.

### **2.3 Modalità di installazione**

**a) Impianti integrati:** impianti i cui moduli fotovoltaici o i pannelli solari termici sostituiscono il materiale da costruzione convenzionale dell'involucro dell'edificio o della struttura diventando parte integrante della copertura piana o inclinata, o parte della facciata e decorazioni.

**b) Impianti parzialmente integrati:** impianti in cui i moduli fotovoltaici o i pannelli solari termici sono parziale integrazione nell'architettura dell'edificio o della struttura (intesa come non esclusivamente funzionale all'impianto), quali coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici si intendono quei casi in cui il modulo è appoggiato complanarmente alla superficie di queste tipologie senza sostituire il materiale stesso di costruzione.

I moduli o i pannelli, per risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della superficie che li accoglie; è necessario, inoltre, che lo spessore del modulo e della struttura di supporto che emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo indispensabile. In ogni caso i moduli non dovranno sporgere rispetto alla falda di copertura.

**c) Impianti non integrati:** impianti i cui moduli fotovoltaici o i pannelli solari termici su edifici o strutture che non rientrano nei punti a) e b) del presente articolo.



**d) Impianti Agrivoltaici:** impianti i cui moduli fotovoltaici o solari termici sono posizionati adottando soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agricolo;

**e) Campo solare:** impianti i cui moduli fotovoltaici o i pannelli solari termici sono installati su strutture in acciaio o in alluminio installate direttamente sul suolo e orientate verso il sole.

### **ART. 3**

#### **TIPI DI INTERVENTO e LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

I principi generali del presente regolamento che riguardano tutte le tipologie di intervento (che siano sugli edifici principali, strumentali e/o a terra) relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, sono i seguenti:

- è ammessa l'installazione di impianti con i relativi moduli o pannelli su fabbricati e/o resede degli stessi, secondo le limitazioni della normativa vigente in materia, e con quelle di seguito descritte, definite in funzione degli ambiti individuati dal RUE;
- i moduli o pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi nella composizione architettonica e formale degli edifici, sia esistenti che di nuova costruzione;
- i moduli o pannelli dovranno essere disposti preferibilmente secondo forme geometriche semplici e regolari, conseguite con l'accostamento dei componenti impiantistici, ottenendo forme coerenti con le falde dei tetti, senza che queste comportino variazioni delle dimensioni fisiche dei tetti, nonché della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi;
- è fatto divieto di impiegare moduli o pannelli di dimensioni e fattura diverse tra loro;
- sono altresì vietati orientamenti ed inclinazioni dei moduli o pannelli differenti tra loro;
- i moduli o pannelli dovranno essere inseriti sulle coperture con posizionamento equidistante dai bordi laterali del piano di falda;
- al fine di evitare la frammentazione e la moltiplicazione degli inserimenti diversi su una medesima copertura da parte di più unità immobiliari, anche nel caso di inserimenti successivi in ordine temporale si deve privilegiare l'affiancamento dei nuovi pannelli agli esistenti.;
- nel caso di inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tenere conto della valenza storico/architettonica del fabbricato e privilegiando parti di questa convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico in modo tale da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico.
- nel caso di posizionamento a terra degli elementi questi non dovranno staccarsi oltre cm. 20 rispetto al piano di campagna e nel caso di posizionamento inclinato non superare nel loro punto di massima altezza cm. 130.

- i serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati.

L'installazione di impianti a fonti rinnovabili è consentita nelle aree idonee di cui all'art. 20 del Dlgs 8 novembre 2021 n.199 e s.m.i. fatto salvo quanto precisato nel presente Regolamento.

Di seguito vengono riportate le tipologie di interventi consentiti in funzione dei vari ambiti in cui è ripartito il territorio comunale secondo gli strumenti urbanistici comunali esistenti:

#### **a) Ambiti storici:**

Nei centri storici (ambito AS), non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, di nessun tipo, dimensione, applicazione e caratteristiche compreso soluzioni plug and play, salvo quanto sotto specificato.

È consentita l'installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici qualora siano presenti tutti i seguenti requisiti:

- l'impianto sia stato dimensionato e venga utilizzato solo ed esclusivamente con soluzioni di autoconsumo;
- siano posizionati su coperture piane in modo che non siano visibili dal piano stradale sottostante;
- sia privilegiato l'utilizzo delle avanzate tecnologie al fine della mitigazione dell'impatto visivo;

#### **b) Insediamenti ed Edifici Storici nel territorio**

Negli Insediamenti storici (ambito IS-ES), è consentita l'installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici esclusivamente per l'autoconsumo e in via prioritaria con l'inserimento degli stessi sulle strutture pertinenziali o aree già impermeabilizzate nonché sui tetti dei fabbricati.

Qualora i pannelli siano installati sulle coperture non dovranno essere visibili dal piano stradale sottostante o da vedute panoramiche.

Sono da escludersi impianti integrati o parzialmente integrati sulle superfici verticali.

Ai fini dell'inserimento di pannelli su strutture legittime o autorizzabili per le quali è prescritta dalle norme urbanistico/edilizie una copertura di tipo "permeabile" (pergolato) è ammesso, con rispetto delle norme generali e di inserimento del presente regolamento, la sostituzione e/o integrazione della copertura "permeabile" con moduli fotovoltaici distanziati tra loro.

#### **c) Ambiti urbani Consolidati**

Negli ambiti urbani (AUC-IC) è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici ai fini dell'autoconsumo, anche attraverso l'istituzione di comunità energetiche, tenendo in considerazione le prescrizioni di carattere generale riportate nella premessa del presente articolo.

Sono da escludersi impianti integrati o parzialmente integrati sulle superfici verticali e la realizzazione di impianti per attività commerciali (punto 2.2 dell'art. 2) e del tipo Campo Solare (punto 2.3 art. 2).

#### **d) Ambiti produttivi**

Negli ambiti produttivi (APS-APC-IC. P) è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici sia per l'autoconsumo, anche attraverso l'istituzione di comunità energetiche, che commerciale tenendo in considerazione le prescrizioni di carattere generale riportate nella premessa del presente articolo.

Sono ammessi altresì impianti integrati e/o parzialmente integrati sia sulle coperture sia sulle superfici verticali.

È sempre ammessa la realizzazione di impianti per le attività produttive insediate, in aree contigue o circostanti e/o collocate in prossimità delle medesime attività anche se di diversa destinazione urbanistica nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 del Dlgs 8 novembre 2021 n.199 e s.m.i.

#### **e) Territorio rurale ambiti agricoli**

Negli ambiti agricoli (AVN-AVP-ARP-AAP) è sempre consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici ai fini dell'autoconsumo, in via prioritaria con l'inserimento degli stessi sui tetti dei fabbricati e sulle strutture pertinenziali, nonché sulle aree già impermeabilizzate.

Sono da escludersi impianti integrati o parzialmente integrati sulle superfici verticali.

La realizzazione di impianti, per l'istituzione di comunità energetiche e per attività commerciali, è consentita nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 del Dlgs 8 novembre 2021 n.199 e s.m.i. e nel caso di cui al comma 8 lett c ter) p.t.1 del medesimo articolo, gli impianti dovranno anche ricadere in aree adiacenti o contigue alla viabilità principale (MOB-VR. e MOB-VE) facenti parte del Sistema per le Infrastrutture e la mobilità di cui agli Strumenti Urbanistici.

#### **d) Ambiti del territorio urbanizzabile per nuovi insediamenti**

Negli ambiti produttivi (APC.N2-APS.N2-APC.R) è consentita la realizzazione di impianti ai fini dell'autoconsumo anche attraverso l'istituzione di comunità energetiche e commerciali, tenendo in considerazione le prescrizioni di carattere generale riportate nella premessa del presente articolo.

Negli ambiti residenziali (AN-AR) è consentita la realizzazione di impianti ai fini dell'autoconsumo anche attraverso l'istituzione di comunità energetiche tenendo in considerazione le prescrizioni di carattere generale riportate nella premessa del presente articolo.

Sono da escludersi impianti integrati o parzialmente integrati sulle superfici verticali.

#### **e) Dotazioni territoriali**

Nelle aree per attrezzature e spazi collettivi (COLL) è consentita la realizzazione di impianti sia per l'autoconsumo, anche per attivare le comunità energetiche, che per la commercializzazione, in via prioritaria, con l'inserimento degli stessi sui tetti dei fabbricati, nonché sulle aree impermeabilizzate.

Limitatamente alle aree destinate a Verde Pubblico Attrezzato, Parchi Urbani e Attrezzature ed Impianti per Attività Sportive, l'installazione degli impianti potrà avvenire unicamente sulle coperture dei fabbricati.

## ART 4

### SEMPLIFICAZIONI E AGEVOLAZIONI

Con successivi provvedimenti verranno individuate formule di agevolazione che andranno a compensare parte delle limitazioni introdotte, soprattutto per tutelare il centro storico e gli insediamenti storici, al fine di creare l'opportunità ai soggetti ricadenti in detti ambiti di poter partecipare a eventuali Comunità Energetiche promosse appositamente dall'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione alcune aree pubbliche idonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.

La creazione della comunità energetica, può essere promossa da soggetti pubblici o privati, ed in qualità di soggetto giuridico senza fini di lucro, ha come obiettivo principale quello di ridurre il costo dell'energia per i consumatori che partecipano alla comunità stessa, e può essere formata da pubbliche amministrazioni, privati, case singole, condomini, aziende, associazioni che mettono in comune l'energia attraverso soluzioni di prossimità (nel caso in cui le utenze siano tutte allacciate alla stessa cabina primaria), attraverso la realizzazione di un impianto comune di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, anche in siti distanti, a condizione che sia collegato alla medesima cabina dei partecipanti alla comunità.

I vantaggi che le comunità energetiche producono sono numerosi e contribuiscono proprio alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle organizzazioni nazionali ed internazionali in fatto di lotta al cambiamento climatico e sostenibilità ambientale, abbinati a quelli economici, quali:

- risparmio in bolletta sulle componenti variabili della stessa;
- valorizzazione dell'energia autoprodotta grazie al riconoscimento di un incentivo;
- agevolazioni fiscali;
- riduzione degli impatti ambientali degli edifici.

La creazione della comunità energetica si configura una valida alternativa alla realizzazione diffusa di tanti piccoli impianti di produzione di energia, allo stesso tempo consente di dotarsi di un impianto senza doverlo realizzare direttamente e sul proprio edificio.

Per promuovere la costituzione delle comunità energetiche l'Amministrazione Comunale andrà a individuare, con apposito successivo atto, i siti su suolo pubblico che potranno essere inseriti nel contesto di realizzazione delle comunità energetiche, tra pubblico e privato, da attivare attraverso la pubblicazione di appositi bandi.

## **ART 5**

### **NATURA DEGLI IMPIANTI E ACCATASTAMENTO**

Con la Circolare 36/E del 19 dicembre 2013, il Ministero dell'Economia e della Finanza (MEF) ha riconosciuto ufficialmente gli impianti fotovoltaici come beni immobili, sia a livello catastale, sia a livello fiscale.

Gli impianti solari termici, e gli impianti fotovoltaici in particolare possono essere riconosciuti come:

- entità catastali autonome: quali impianti di grandi dimensioni, come i campi solari, queste strutture sono autonomamente funzionali perché non sono state progettate per dare energia ad un edificio, ma per generare un reddito;
- impianti di pertinenza di un immobile: posizionati sul tetto di un edificio, per produrre energia da consumare nell'edificio interessato, ed i proprietari di questi impianti fotovoltaici non sono obbligati a dichiararli a catasto come entità autonome.

Non è previsto nessun obbligo di registrazione al catasto per tutti quelli impianti che rientrano nelle casistiche elencate di seguito:

- impianti la cui potenza nominale non supera i 3 kW per ogni unità immobiliare servita dal sistema stesso;
- impianti con potenza nominale complessiva che non supera di tre volte il numero delle unità immobiliari servite dal fotovoltaico stesso;
- per gli impianti installati a terra il cui volume (inclusi gli spazi tra un modulo e l'altro) è inferiore a 150 metri cubi.

## **ART. 6**

### **TITOLI ABILITATIVI**

Gli interventi di cui al presente regolamento sono soggetti ai relativi titoli, se dovuti, così come dalla legislazione vigente in materia e delle ulteriori norme specifiche di settore, nel rispetto delle prescrizioni di vincoli e tutele insistenti sulle aree oggetto di intervento, in relazione agli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati vigenti e dovranno essere acquisiti preventivamente i pareri, nulla osta, atti di assenso ed autorizzazioni relativi, se dovuti.

## **ART. 7**

### **DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI**

A fine vita o in caso di dismissione degli impianti, il Produttore o Autoproduttore si dovrà impegnare a ripristinare i luoghi come prima della realizzazione dell'impianto, entro 6 mesi dalla cessazione dell'attività dell'impianto, adottando tutte le cautele del caso per un corretto smaltimento dei singoli componenti, secondo le normative vigenti.

**ART. 8**  
**SANZIONI**

In caso di violazione del presente regolamento si fa riferimento alle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ivi comprese quelle di natura ripristinatoria.

**ART 9**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di approvazione, e si applica alle istanze già presentate e non ancora efficaci o rilasciate.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e sono prevalenti in caso di non conformità con eventuali norme contenute in altri regolamenti e/o strumenti urbanistici comunali vigenti.

## APPENDICE

### INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il quadro normativo, in materia di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, si è notevolmente evoluto, di seguito vengono riportati i relativi provvedimenti principali.

Data Provvedimento	Oggetto Provvedimento
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 n. 28	Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003 n. 387	Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008 n. 115	Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005 n. 192	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 n. 42	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 n. 199	Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997 n. 281	Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali
LEGGE 22 aprile 2021 n. 53	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020
DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022 n. 17	Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022 n. 21	Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50	Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina
Decreto MITE n. 297 del 02 Agosto 2022	Modello Unico semplificato di cui al <u>decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015</u> agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.



Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015	Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici
LEGGE 27 aprile 2022 n. 34	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 n. 77	Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162	Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
Conferenza Unificata 18 Dicembre 2019	Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
LEGGE 28 febbraio 2020 n. 8	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999 n. 79	Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 111 del 1 marzo 2017	Piano energetico regionale (PER)
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015 n. 13	RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI
LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999 n. 9	DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20	Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
Deliberazione Assemblea Legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28	Carta Unica dei Criteri Generali di Localizzazione degli Impianti Fotovoltaici
Decreto Ministro Sviluppo Economico 10 settembre 2010	Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e smi	Semplificazione della Disciplina Edilizia
Delibera dell'Assemblea Legislativa Regione E.R. n. 279/2010 e smi	Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi